DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE

N. 171/2003

OGGETTO: Problematica relativa alla necessità di sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale: presa d'atto del parere espresso dal Collegio Arbitrale di Disciplina in data 20 giugno 2003.

L'anno duemilatre addì 22 del mese di luglio alle ore 15.40 e seguenti nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in ROMA, Via del Tritone, n.125, sede dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

| | | Presente |
|---|----------------|----------|
| SUSTA Avv. Gianluca | Presidente | SI |
| ALBERTI Prof. Piergiorgio | Vicepresidente | SI |
| CARLINO Dott. Carmelo | Consigliere | SI |
| • DEL VILLANO Dott. Giuseppe | Consigliere | SI |
| DI BELLO Dott.ssa Rossana | Consigliere | NO |
| MAGGIORE Dott. Giuseppe | Consigliere | SI |
| • PAOLINI Dott. Carlo | Consigliere | SI |
| SAFFIOTI Dott. Carlo | Consigliere | SI |
| • TALARICO Dott. Carmine | Consigliere | SI |

Presiede la seduta il Presidente, Avv. Gianluca Susta.

Sono presenti alla seduta il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Rodolfo Leone e la Dott.ssa Enrica Spicaglia.

Partecipa alla seduta il **Direttore Generale**, **Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione della dott.ssa A. Barnaba.

DELIBERAZIONE N. 171 DEL 22 LUGLIO 2003

OGGETTO: Problematica relativa alla necessità di sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale: presa d'atto del parere espresso dal Collegio Arbitrale di Disciplina in data 20 giugno 2003.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con deliberazione n. 93 del 26 marzo 2003 il Consiglio Nazionale di Amministrazione decideva di acquisire sulla questione relativa alla sussistenza dell'obbligo di sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale il parere del Collegio Arbitrale di Disciplina nella sua veste consultiva;

Rilevato che con parere espresso in data 20 giugno 2003 (che costituisce parte integrante della presente delibera) il Collegio Arbitrale di Disciplina si esprimeva nel senso che allo stato della normativa, non sussiste più l'obbligo previsto dall'art. 117 del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con d.p.r. n. 3 del 1957, di sospensione del procedimento disciplinare nel caso di esercizio dell'azione penale;

Dato atto, altresì, che nel suddetto parere il Collegio Arbitrale di Disciplina ha peraltro, precisato che - pur non sussistendo più l'obbligo di sospensione – si può configurare l'opportunità per l'Amministrazione di sospendere il procedimento disciplinare, laddove, nell'esercizio del suo potere discrezionale di valutazione dell'eventuale rilievo disciplinare di determinati comportamenti - ritenga che i fatti oggetto del giudizio disciplinare presuppongano un accertamento pregiudiziale in sede penale;

Considerato che questa Amministrazione ritiene di conformarsi al predetto parere del Collegio Arbitrale di Disciplina per le motivazioni in esso indicate;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il d.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465;

Visto l'art. 55 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione n. 161 del 25 maggio 2001;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

- di conformarsi al parere del Collegio Arbitrale espresso in data 20 giugno 2003 che costituisce parte integrante della presente delibera nel senso di ritenere che allo stato della normativa, non sussiste più l'obbligo previsto dall'art. 117 del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con d.p.r. n. 3 del 1957, di sospensione del procedimento disciplinare nel caso di esercizio dell'azione penale, ma che pur non sussistendo più l'obbligo di sospensione si può configurare l'opportunità per l'Amministrazione di sospendere il procedimento disciplinare, laddove, nell'esercizio del suo potere discrezionale di valutazione dell'eventuale rilievo disciplinare di determinati comportamenti ritenga che i fatti oggetto del giudizio disciplinare presuppongano un accertamento pregiudiziale in sede penale;
- 2. di incaricare la Direzione Generale della esecuzione della presente deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale.

| IL SEGRETARIO | IL PRESIDENTE | |
|---|---|--|
| | | |
| per il funzionamento del Consiglio di dell'albo dei segretari comunali e pi luglio 1998, è stata pubblicata, ai sens affissione all'albo delle pubblicazione | nente esecutiva ai sensi dell'articolo 20 del regolamento amministrazione dell'agenzia Autonoma per la gestione rovinciali, approvato con deliberazione n.15/7 del 30 si dell'articolo 21 del medesimo regolamento, mediante ni, per otto giorni a far data dal | |
| mediante inserimento nel sito internet | dell'agenzia per giorni dai . IL RESPONSABILE DELLA | |
| IL SEGRETARIO | PUBBLICAZIONE | |